



**COMUNE DI CARPEGNA**  
**PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

**ORDINANZA DEL DIRETTORE**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

**ORDINANZA N. 54**  
**Del 01/09/2022**

OGGETTO:

**NUOVO ASSETTO DELLA VIABILITÀ NEL TRATTO DI STRADA DI VIALE PARADISO COMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON LE VIE CORRADO RICCI – MOLINO - VERDI - SALVADORI – DUILIO SELVI -- ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE DIREZIONE DI MARCIA OVEST-EST (MONTE-MARE) E DI UN PERCORSO PEDONALE GIUSTA DELIBERAZIONE DI GM N.35 DEL 29/06/2022 E RELAZIONE ED ELABORATI PREDISPOSTI DA UFFICIO TECNICO TRASMESSI IN DATA 23/08/2022.**

IL RESPONSABILE DI AREA  
CORBELLOTTI SARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**Oggetto:** Nuovo assetto della viabilità nel tratto di strada di Viale Paradiso compreso tra le intersezioni con le Vie Corrado Ricci – Molino - Verdi - Salvadori – Duilio Selvi – Istituzione di senso unico di circolazione direzione di marcia Ovest-Est (monte-mare) e di un percorso pedonale, giusta Deliberazione della Giunta Municipale n. 35 del 29/06/2022 e predisposizione relazione tecnica ed elaborati predisposti dall' Ufficio Tecnico, allegati e parte integrante del presente atto.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che la Giunta Comunale con Deliberazione in oggetto richiamata

- ✓ ha espresso la volontà di dare corso alla riorganizzazione complessiva della circolazione cittadina realizzando un nuovo assetto della viabilità, al fine di valorizzare il centro del Paese, dare più servizi ai cittadini e alle attività commerciali, nonché migliorare le condizioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- ✓ ha valutato, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione stradale, opportuna la realizzazione di interventi, capaci di moderare il traffico inducendo i conducenti di veicoli a ridurre la velocità creando percorsi pedonali più sicuri, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, la sicurezza stradale perseguendo così l'obiettivo di migliorare la qualità di vita dei cittadini attraverso una razionale utilizzazione delle aree stradali;
- ✓ ha approvato un progetto complessivo della viabilità del centro abitato prevedendone una realizzazione a stralci la cui fattibilità dovrà essere verificata di volta in volta dall'Ufficio tecnico comunale;
- ✓ ha ritenuto che come primo stralcio, il nuovo assetto debba avvenire sulla viabilità di Viale Paradiso, dove il flusso di traffico dovrà essere a senso unico con direzione da monte a mare non permettendo le dimensioni della carreggiata il mantenimento del doppio senso di circolazione e procedendo alla realizzazione di una zona per il transito pedonale in sicurezza;
- ✓ ha demandato allo scrivente ufficio ed all'ufficio Tecnico gli adempimenti di rispettiva competenza:

**Visti** gli elaborati grafici predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale relativi alla realizzazione del primo stralcio del nuovo assetto della viabilità, in particolare la relazione tecnica e le planimetrie allegate, parti integranti e sostanziale del presente atto, attestanti la conformità dell'intervento al codice della strada ed alla normativa urbanistica, trasmessi a questo ufficio con doc interno n. 171216 del 23/08/2022;

**Considerato** che sulla stessa materia fu adottata precedente ordinanza sindacale n. 22 del 23/11/2021 di seguito revocata con ordinanza sindacale n. 8 del 26/08/2022, in quanto in contrasto con il presente provvedimento;

**Visti** gli artt. 2,3,5,7,37,38,39,40,42,145,157,158 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 -Nuovo Codice della Strada- ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 -Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada;

**Visto** il Decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che riporta il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Con** i poteri conferitigli dagli Artt. 5, 6 e 7 del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285, recante il testo del "Nuovo Codice della Strada", e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Tutto** quanto sopra visto e considerato:

## ORDINA

in Viale Paradiso nel tratto stradale compreso tra le intersezioni con Via Corrado Ricci – Via Molino - Via Verdi - Via Salvadori - Via Duilio Selvi l'adozione delle seguenti modifiche alla viabilità ordinaria da rendersi noto attraverso opportuna segnaletica stradale :

- **Istituzione di senso unico di circolazione direzione di marcia Ovest-Est (monte-mare);**
- **Istituzione di un percorso pedonale da realizzare sul lato sinistro direzione di marcia monte-mare;**
- **Istituzione di divieto di transito ai veicoli non adibiti al trasporto di persone di massa a pieno carico superiore a 3,5 T;**
- **Istituzione di stalli di sosta da realizzare sul lato destro direzione di marcia monte-mare in Viale Paradiso dal civico n. 25 al n. 15;**
- **Istituzione sulle Vie Molino e Verdi che intersecano Viale Paradiso della segnaletica di precedenza STOP "Fermarsi e dare precedenza" ed inoltre l'imposizione di direzione obbligatoria a destra;**

## DISPONE

- ✓ Che le presenti disposizioni diventino efficaci dal momento dell'installazione della relativa segnaletica stradale verticale e orizzontale, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
- ✓ La revoca di qualsiasi disposizione precedente emanata con altra ordinanza e tuttora vigente in contrasto con il presente provvedimento, a far data dall'entrata in vigore dello stesso;
- ✓ Che ai sensi dell'atto di indirizzo sopra richiamato (Delibera di Gm n,35 del 29/06/2022) tale nuovo assetto della viabilità ha natura provvisoria in quanto ad un anno dalla sua attuazione si valuteranno benefici e criticità e solo allora, in caso di riscontri positivi e benefici oggettivi, si valuterà la necessità di ulteriori modifiche o la sua definitiva adozione.

L'Ufficio Tecnico LLPP del Comune di Carpegna è incaricato della realizzazione, collocazione, manutenzione della segnaletica stradale necessaria nonché della rimozione di quella in contrasto con il presente atto. I segnali dovranno essere regolamentati e posizionati in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 -Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso;

Il personale preposto al servizio di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, è incaricato di far rispettare gli obblighi derivanti dal presente provvedimento;

Il presente provvedimento verrà inoltre reso noto al pubblico mediante i prescritti segnali stradali e gli altri accorgimenti previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento, nonché mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;

## INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune di Carpegna, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti,

- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni da detta affissione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Carpegna.

## IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

**Sara CORBELLOTTI**

*(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).*



COMUNE DI CARPEGNA  
Montefeltro  
Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Conti, 1  
61021 Carpegna

☎ 0722 727065  
☎ 0722 727007  
www.carpegna.it

Ufficio Tecnico  
Tel. 0722727065 e-mail

[a.brisigotti@comune.carpegna.pu.it](mailto:a.brisigotti@comune.carpegna.pu.it)  
PEC [comune.carpegna@emarche.it](mailto:comune.carpegna@emarche.it)



Documento n.

Carpegna, lì 05/08/2022

**OGGETTO:** Delibera di G.C. n. 35 del 29/06/2022 “Revisione e riqualificazione della viabilità interna al centro abitato di Carpegna” – Relazione sul dimensionamento della corsia di marcia e percorso pedonale.

In riferimento alla delibera di Giunta Comunale n. 35 del 29/06/2022 di cui all’oggetto e nello specifico in riferimento al primo stralcio da realizzarsi entro il 30 giugno 2022 che comprende:

- “la modifica della viabilità su Viale Paradiso, dove il flusso di traffico sarà a senso unico con direzione da monte a mare in quanto le dimensioni della carreggiata non permettono il mantenimento del doppio senso e la realizzazione di una zona per il transito pedonale in sicurezza.
- Il senso unico nel tratto di Viale Paradiso sprovvisto di marciapiede permetterà di creare nuove zone pedonali o comunque identificare aree per la mobilità sostenibile in questo momento storico importanti e in previsione di progetti importanti sul territorio programmati a livello regionale. Il progetto prevede come conseguenza positiva anche una mobilità più fluida per il trasporto pubblico locale e per il transito dei mezzi di soccorso.
- Sulla nuova disciplina della viabilità di cui al primo stralcio dopo dodici mesi di attuazione si valuteranno benefici ed eventuali criticità e solo allora, in caso di riscontri positivi e benefici oggettivi, si valuterà la necessità di ulteriori modifiche o la sua definitiva adozione.”

Questo ufficio relaziona quanto segue:

1. La dimensione complessiva della strada consente la definizione di una corsia di marcia di almeno 3,50 m (esclusi stalli di sosta e percorso pedonale di m 1,50) conforme ai parametri previsti dalla legislazione nazionale vigente per quanto riguarda le strade locali urbane che prevede moduli di corsia con valori di m 2,75 (min)- m 3,00- m 3,25- m 3,50- m 3,75 (max) funzionali alla destinazione della strada, al tipo di veicoli in transito ed alla regolazione della strada stessa;
2. Tale definizione di corsia non si presenta costante vista la conformazione della strada stessa, derivante dalle preesistenze edilizie ma risulta dappertutto superiore ai suddetti 3,50 m;
3. Nella definizione di eventuali ulteriori stalli di sosta dovrà essere rispettata la larghezza di m 3,50 della corsia che va misurata dagli assi delle strisce che delimitano la corsia stessa.

La presente, ai sensi del punto 3 del deliberato della delibera di Giunta Comunale n. 35 del 29/06/2022, viene trasmessa al Responsabile dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Alla presente si allegano:

Planimetria desunta dal CTR regionale con indicazione sommaria della via, dei percorsi pedonali e degli stalli di sosta.

Planimetria quotata, rilevata in sito, con indicazione della strada, del percorso pedonale e degli stalli di sosta.

Cordiali saluti.

Il Resp. Area Tecnica  
Arch. Andrea Brisigotti  
(Firmato digitalmente)



COMUNE DI CARPEGNA - UFFICIO TECNICO

Delibera di G.C. n. 35 del 29/06/2022

“Revisione e riqualificazione della viabilità interna al centro abitato di Carpegna”

Planimetria della corsia di marcia e percorso pedonale

COMUNE DI CARPEGNA - UFFICIO TECNICO

Delibera di G.C. n. 35 del 29/06/2022

“Revisione e riqualificazione della viabilità interna al centro abitato di Carpegna”

Planimetria della corsia di marcia e percorso pedonale

